

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

### Libro I - Delle persone e della famiglia Titolo XIII - Degli alimenti

#### **Art. 438 Misura degli alimenti**

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.